



OSSERVATORIO NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA – AVVOCATI DI FAMIGLIA

Sezione territoriale di Termini Imerese

La sospensione dell'attività giudiziaria ex art.83 D.L. 17 marzo 2020 n.18, ai fini di contrastare l'emergenza epidemiologica Covid 19, ha inciso inevitabilmente su tutti i procedimenti inerenti i rapporti familiari acuendo, talvolta, problematiche familiari strettamente collegate alle determinazioni di provvedimenti anche provvisori in materia di affidamento, diritti di visita o ai provvedimenti di carattere patrimoniale in favore del coniuge, dei figli minori, disabili o comunque non autosufficienti economicamente.

Pertanto, anche presso il Tribunale di Termini Imerese, le udienze presidenziali nei giudizi contenziosi di separazione e divorzio e i procedimenti ex art.709 ter c.p.c. sono state differite ai mesi successivi alla sospensione feriale.

Ciò determina, in alcune situazioni familiari, conseguenze gravi di carattere economico ed il pregiudizio di diritti fondamentali, quale il diritto alle relazioni familiari che va bilanciato con il diritto alla salute, anch'esso di rango costituzionale.

Appare evidente, dunque, l'importanza del comportamento di entrambi i genitori chiamati a collaborare tra di loro per trovare soluzioni rispondenti al superiore interesse dei figli di avere assicurati cura, educazione, istruzione e a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori: in ciò si estrinseca infatti la responsabilità genitoriale.

Tuttavia, appare ancor più rilevante il ruolo degli avvocati, chiamati a prodigarsi affinché le parti trovino soluzioni alternative, fondate sul buon senso e sulla ragionevolezza e perché non si alimenti il conflitto.

Al di là dell'intervento del Giudice, che è sempre legittimo adire, gli avvocati possono autorevolmente suggerire, ove possibile, modalità che consentano di mantenere rapporti con entrambi i genitori anche a distanza, mediante gli strumenti tecnologici ormai in uso

comunemente (videochiamate, collegamenti mediante piattaforme skype, zoom, teams). Adire il Giudice per ottenere l'autorizzazione allo spostamento anche da un comune ad un altro o addirittura da una regione ad un'altra appare pretestuoso, laddove non motivato da particolari ragioni che sono sottese ad una specifica fattispecie (per es. forme dedicate di assistenza a figli portatori di handicap). L'interesse generale alla salute pubblica prevalga sugli altri interessi particolari seppure costituzionalmente rilevanti e non privi di pregio. Auspicando un ritorno alla “normalità” nella amministrazione della giustizia, in tempi brevi, è opportuno tuttavia che il Tribunale calendarizzi le udienze assicurando priorità alle udienze di separazione giudiziale e concerti, con l'avvocatura e ogni altro soggetto referente, un protocollo d'intesa che preveda, nelle more e laddove è prevista la comparizione personale delle parti in udienza, il collegamento da remoto su richiesta di entrambe le parti da inviarsi tramite PCT almeno 7 gg. prima; oppure, in via subordinata, assicuri il distanziamento sociale consentendo di celebrare le udienze in aule adeguate ed ad ora fissa e scaglionata, al fine di annullare i tempi di attesa. Si suggerisce inoltre, per le ipotesi in cui la comparizione delle parti non è prevista ex lege, di trattare le udienze da remoto e solo in via subordinata in forma scritta.